

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2183 di martedì 09 giugno 2009

Sostanze psicoattive e lavoro: la normativa e gli obblighi

Disponibile on line una relazione che esprime il punto di vista dell'organo di vigilanza locale sugli obblighi in merito a sostanze psicoattive e luoghi di lavoro. La normativa, le mansioni a rischio e gli adempimenti e gli obblighi del datore di lavoro.

Pubblicità

google_ad_client

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale 13 di Novara ha raccolto in questi anni sul suo sito un notevole numero di documenti sulla sicurezza sul lavoro.

Dopo aver presentato i progetti relativi alle aziende a rischio di incidenti rilevanti e alla sicurezza macchine nel comparto metalmeccanico, continuiamo individuando nel sito suddetto altri documenti che possono interessare i nostri lettori.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

È il caso, ad esempio, della relazione che la Dott.ssa Anna Adriana Centonze ha tenuto il 3 Marzo 2009 all'Associazione degli Industriali di Novara sul tema "Valutazione stress lavoro correlato e controllo di alcolemia e droghe".

L'intervento, dal titolo "**Sostanze psicoattive e lavoro: il punto di vista dell'organo di vigilanza locale sugli obblighi in capo al Datore di lavoro**", parte dall'affermazione che "ogni intervento legislativo dovrebbe essere preceduto da una attenta valutazione del fenomeno e dei mezzi per contrastarlo senza indulgere, come in tanti settori della legislazione, a stati emotivi dettati dal verificarsi di casi che scuotono l'opinione pubblica con eco ampliata dai mezzi di informazione".

Fatta questa premessa analizza la **normativa di riferimento** in relazione alle sostanze psicoattive.

Sia riguardo a quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008, che nel precedente D.P.R. 309/90 e in particolare nell'Intesa della Conferenza Unificata del 30 Ottobre 2007 che all'art. 1 c. 1 recita :

Art. 1.

Mansioni a rischio

1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(...)

Quali sono le **mansioni a rischio** indicate nell'allegato?

Allegato I

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori

pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
- c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplici attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
 - e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Ricordando che "la **sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni elencate**", l'intervento continua facendo riferimento agli **obblighi del datore di lavoro** e dei lavoratori secondo il D.Lgs 81/2008 e con riferimento specifico all'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sancito nella seduta del 18 settembre 2008 e al Decreto 30/12/2008 N. 207.

In particolare il datore di lavoro deve "comunicare per iscritto al medico competente l'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell'Allegato".

La comunicazione "dovrà essere effettuata alla prima attivazione delle procedure per tutti i lavoratori" addetti a queste mansioni e, "successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che abbiano cessato di svolgere mansioni a rischio".

Si ricorda che "per l'individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell'effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica" e che "non sono lecite inclusioni 'per analogia' o sulla base di valutazione del rischio di incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate nell'allegato".

Il documento continua elencando gli altri **adempimenti** in relazione:

- agli accertamenti pre-affidamento della mansione da svolgere;
- agli accertamenti periodici;
- agli accertamenti per ragionevole dubbio;
- agli accertamenti dopo un incidente;
- alla gestione dei risultati dell'accertamento.

Infine viene analizzata la legge 30 Marzo 2001 n.125, legge quadro in materia di alcol e di **problemi alcol correlati** che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (articolo 15 della legge 125/2001) per le attività individuate dal provvedimento del 16 marzo 2006.

Si ricorda che il divieto è esteso anche a tutti i lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.

ASL 13 Novara. S.Pre.S.A.L., "Sostanze psicoattive e lavoro: il punto di vista dell'organo di vigilanza locale sugli obblighi in capo al Datore di lavoro" a cura della Dott.ssa Anna Adriana Centonze (formato PDF, 1.17 MB).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it